

ma non coll'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano, non perchè quest'ultimo sia cattivo per sè stesso, ma perchè allo stato delle cose non è necessario, già esistendo in fatto l'accordo fra i diversi Istituti d'emissione rispetto al servizio da compiersi.

Presidente. L'onorevole Di Stefano ha facoltà di parlare.

Di Stefano. Sono lieto di avere provocato queste spiegazioni; ne prendo atto e non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Onorevole Pantano, Ella insiste...?

Pantano. Anch'io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro.

Presidente. Rileggo l'articolo primo così come è stato formulato dalla Commissione:

Art. 1.

« Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.

« Curerà inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

« Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

« È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

« Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 2.

« Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi, d'accordo col Banco.

« Gli utili netti del servizio spetteranno per metà al Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un *Fondo per la emigrazione* in conformità a norme che saranno comprese nel regolamento indicato nell'articolo 4.

« Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto *Fondo per l'emigrazione* ».

(È approvato).

Art. 3.

« Gli Uffici postali del Regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli emessi all'estero per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.

« Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle Casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire 10,000.

I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel Regno sia dal Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione ».

A questo articolo debbo avvertire che è stato proposto un emendamento dall'onorevole Mazziotti.

Dopo le parole: « i vaglia del Banco di Napoli, » aggiungere: « ed i titoli di credito postale. »

Suppongo che questo emendamento riguardi la prima parte dell'articolo.

La Commissione poi ha proposto la seguente aggiunta: dopo le parole: « emessi all'estero » si aggiungano queste altre e cioè: « nella forma e con le modalità che saranno determinate dal regolamento. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Mazziotti.

(Il deputato Mazziotti non è presente).